

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00137/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 137 del 2023, proposto da

Luigi Del Castello, Mickey D'Ulisse, Martina Rocca, Francesca Ferrara, Simone Buono, Giorgio Del Castello, Rosa Maria Bucci, Pietro Trozzi, Raffaele Iovene, Claudia Colangelo, Pietro Giancola, Rita Ferrara, Luca Nori, Massimiliano Spagnuolo, Arduino Troiano, Sabatino Olivieri, Federica Di Padova, Francesco Di Pasquale, Antonio Donatelli, Ettore Di Menna, Sandro Trozzi, Anna Di Donato, Simona Di Padova, Giuseppe Di Padova, Valeria Carullo, Luciano Palmerone, Franco D'Elia, Berardino D'Onofrio, Leo Mericone, Elvio Donati, rappresentati e difesi dall'avvocato Roberto Colagrande, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in L'Aquila, via G. Verdi n. 18;

contro

Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;

nei confronti

Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della nota pec del Dirigente del Servizio Politiche Turistiche e Sportive della Regione Abruzzo prot. n. 171592/2023 del 18.4.2023 di sostanziale diniego dell'esercizio dei poteri regionali di vigilanza invocato dai ricorrenti con nota pec del 3.4.2023 avente ad oggetto “*Invito all'esercizio dei poteri regionali di vigilanza sul Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo (art. 13, co. 5, Legge 8 marzo 1991, n. 81/1991 e art. 3, co. 2, L.R. Abruzzo 31 luglio 2012, n. 39) mediante intervento sostitutivo e nomina commissario ad acta per l'espletamento della procedura elettiva di rinnovo delle cariche 2022-2026 (ora 2023-2027)*” nonché di ogni altro connesso, comprese le successive note del medesimo dirigente regionale prot. n. 176573/23 del 20.4.2023 e prot. n. 185604/2023 del 28.4.2023.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 il dott. Giovanni Giardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che la domanda cautelare appare suscettibile di favorevole apprezzamento.

Visto in particolare l'art. 13, comma 5, della legge n. 81/1991, a termine del quale la competente autorità regionale è tenuta ad esercitare la vigilanza sul Collegio

regionale dei maestri di sci;

considerato che il Collegio regionale dei maestri di sci dura in carica quattro anni (art. 16, comma 8, della L.R. 31/07/2012, n. 39) e che il Consiglio Direttivo eletto all'esito dell'Assemblea del 18 maggio 2018 è scaduto già dal maggio 2022, continuando ad esercitare le funzioni ben oltre il periodo di *prorogatio*, in totale carenza di potere e contravvenendo alle statuizioni espresse da questo Tribunale in vari pronunciamenti, tutti confermati dal Consiglio di Stato;

ritenuto pertanto che si renda necessario e non più procrastinabile l'esercizio del potere di vigilanza ad opera della Regione che, pur avendo invitato, nel rispetto del principio di leale collaborazione, il Collegio regionale dei maestri di sci a porre in essere le attività necessarie volte alla convocazione dell'Assemblea ai fini del rinnovo delle cariche elettive, non ha avuto ad oggi alcun riscontro dal medesimo Collegio rispetto alla diffida in data 29 marzo 2023 ed alla successiva nota di sollecito del 20 aprile 2023;

considerato che la Regione, fronte della perdurante e grave situazione di stallo delineatasi, debba quindi intervenire mediante la nomina di un commissario straordinario che, in sostituzione del Collegio regionale dei maestri di sci oramai scaduto, provvederà sollecitamente a convocare l'Assemblea per procedere, nel rispetto dei principi affermati da questo Tribunale con la sentenza n. 104/2023, alle elezioni per il rinnovo degli organi del Collegio regionale dei maestri di sci ed a porre in essere ogni utile attività propedeutica e conseguente;

ritenuto quindi di sospendere l'efficacia dell'atto impugnato al fine di consentirne il riesame da parte dell'Amministrazione intimata, nel termine perentorio di giorni 7 (sette), decorrente dalla comunicazione in via amministrativa, ovvero – se anteriore – dalla notifica, a cura di parte, della presente ordinanza;

considerato che le spese della presente fase possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima) accoglie la

domanda cautelare, nei sensi di cui in parte motiva e, per l'effetto:

- a) ordina il riesame, da parte dell'Amministrazione, del provvedimento gravato, da effettuarsi nel termine perentorio, specificato in motivazione;
- b) fissa, per la trattazione di merito del ricorso, l'udienza pubblica del 4 ottobre 2023;
- c) compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 24 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Consigliere

Giovanni Giardino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Giovanni Giardino

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO